DISCIPLINA DELLE CAMPAGNE ELETTORALI PER L'ELEZIONE ALLA CAMERA DEI DEPUTATI E AL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 10

Limiti alle spese elettorali dei partiti o movimenti

Versione in vigore dal 29 gennaio 2006, non più in vigore dal 24 luglio 2012 · versione 17

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
Estremi	Legge 10 dicembre 1993, n. 515
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 1993

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(13) La L. 26 luglio 2002, n. 156, ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che "Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a partire dalla rata di rimborso delle spese elettorali sostenute per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati da erogare entro il 31 luglio 2002".

(14) Il D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104 ha disposto (con l'art. 8, comma 4) che "Le disposizioni sui limiti delle spese elettorali dei candidati e di ciascun partito, movimento, lista o gruppo di candidati, di cui all'articolo 7, comma 1 e all'articolo 10 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, si intendono computate sul numero dei cittadini residenti nelle singole ripartizioni, in cui sono presentate le liste, risultante dal decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 7, comma 1 del presente regolamento".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-delle-campagne-elettorali-per-l-elezione-alla-camera-dei/art-10-limiti-alle-spese-elettorali-dei-partiti-o-movimenti/versione/17

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it